

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esclusa la tassazione in Italia se la casa e la famiglia sono in Svizzera

di Lucia Recchioni



Il “**domicilio**” deve essere individuato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i **rapporti personali** che quelli **economici**: l'[articolo 43 cod. civ.](#), infatti, definisce il **domicilio** della persona come il luogo “*in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*” e il concetto di “**interessi**”, che si aggiunge a quello degli “affari”, è comprensivo anche degli **interessi personali**.

Per questo motivo, anche se il **cittadino italiano, residente in Svizzera, continua a lavorare in Italia**, non può essere assoggettato a tassazione nel nostro Stato, se dimostra che, **unitamente alla sua famiglia, ha stabilito il suo centro di interessi vitali in Svizzera**.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18009, depositata ieri, 6 giugno**.

Un cittadino italiano, residente in **Svizzera** ed iscritto all'**Aire**, riceveva un **avviso di accertamento** con il quale venivano recuperati a tassazione i **redditi di lavoro dipendente corrisposti da una S.p.A. italiana** e i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente corrisposti dall'Inps**.

Secondo la tesi prospettata dall'Agenzia delle entrate, infatti, il contribuente doveva ritenersi **domiciliato** fiscalmente in Italia. Sul punto veniva richiamata l'**irrilevanza della sola iscrizione all'Aire**, sottolineando che la **residenza fiscale**, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), si determina anche in base al **domicilio**, che, a sua volta, in forza dell'[articolo 43 cod. civ.](#) è nel luogo dove la persona ha la sede dei propri **affari e interessi**, tali essendo **non solo quelli personali ma anche quelli patrimoniali**.

Il contribuente dimostrava in giudizio di essere **titolare di un mutuo stipulato per l'acquisto**

dell'abitazione in Svizzera, nonché di più **utenze domestiche**; qualificava, invece, irrilevante, la circostanza che la società presso la quale lavorava avesse sede in Italia, avendo prodotto **estratti dei conti dei pedaggi autostradali** dimostranti i **quotidiani spostamenti**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), *“Soggetti passivi dell'imposta sono le **persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato**. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano **residenti** le persone che **per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile**”.*

Con specifico riferimento al criterio di attribuzione della **residenza** fiscale rappresentato dal **domicilio**, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha quindi richiamato i precedenti orientamenti, in forza di quali il **“domicilio”** deve essere inteso come la **sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle relazioni personali**: il concetto di **“domicilio”** va quindi valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene **sia i rapporti personali che quelli economici** (Cassazione, n. 21694/2020, n. 14434/2010, n. 13803/2001, n. 14240/2021, SS.UU. n. 25275/2006).

Nel caso in esame, pertanto, la CTR ha correttamente valutato i **vari elementi provati dal contribuente**, attinenti alla **sfera personale**, giungendo alla conclusione che il contribuente avesse già da molti anni stabilito il proprio **centro di interessi vitali in Svizzera**, insieme al proprio nucleo familiare.

Non sono stati inoltre riscontrati altri **elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario** idonei a condurre a conclusioni difformi: d'altra parte, **la vicinanza tra il luogo di residenza e la sede di lavoro non impediva di considerare il centro d'interessi vitali in Svizzera**.